**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 2009 (19.02)**
**(OR. en)**

**6280/09**

**Fascicolo interistituzionale: 2008/0231 (CNS)**

**ATO 18**

**NOTA**

| | |
|---|---|
| del: | Segretariato generale del Consiglio |
| alle: | delegazioni |
| Oggetto: | Proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare<br>- Principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA |

Si allega per le delegazioni una proposta sulle modalità di riferimento ai principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA nel progetto di direttiva del Consiglio.

Il presente documento sarà discusso nella riunione del Gruppo "Questioni atomiche" del 25 febbraio 2009. La presidenza invita le delegazioni ad esprimere il loro parere entro il 17 febbraio 2009.

**ALLEGATO**

**Opzioni relative alle modalità di riferimento ai principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA nella struttura del progetto di direttiva**

Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (doc. 16537/08). Uno dei principi base della proposta era un invito a fissare gli obblighi stabiliti dai principi fondamentali[1] di sicurezza dell'AIEA nella legislazione dell'Euratom.

Nel corso delle discussioni del Gruppo "Questioni atomiche", le delegazioni hanno ripetutamente invitato a trovare una soluzione accettabile al problema di come fare riferimento ai principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA in modo appropriato nella direttiva proposta. Il Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) ha sottolineato nelle sue riunioni che la direttiva proposta dovrebbe tenere conto dei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA. Tuttavia sarebbe opportuno prestare particolare attenzione a come fare riferimento in modo appropriato alle disposizioni elaborate dall'AIEA al fine di fornire una filosofia unificata di sicurezza nucleare e protezione contro le radiazioni ionizzanti che raccolga un ampio consenso a livello internazionale senza conferire loro un carattere giuridicamente vincolante.

Dopo un attento esame la presidenza ha abbozzato tre possibili opzioni su come affrontare la questione:

**I. La direttiva potrebbe non citare affatto i principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA:**

- ciò non impedirebbe agli Stati membri di basare il proprio quadro normativo, tra l'altro, sui principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA.

**II. La direttiva potrebbe fare riferimento ai principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA come orientamenti non vincolanti attraverso:**

1. un riferimento ai principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA in un considerando;

[1] *IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, Fundamental safety principles, Safety Fundamentals No. SF-1.* (Standard di sicurezza dell'AIEA per la protezione delle persone e dell'ambiente, Principi fondamentali di sicurezza No. SF-1).

2. un riferimento più specifico in uno degli articoli della direttiva proposta. Per esempio, si potrebbero elencare dieci principi di sicurezza in un apposito articolo che fornisca orientamenti non - vincolanti sulla filosofia di sicurezza nucleare. Nel documento (doc. 5642/09) sulla struttura consolidata della direttiva, la presidenza ha suggerito l'articolo 5 - ruolo degli Stati membri (regolamentazione della sicurezza nucleare) come possibile punto in cui inserire tale riferimento;

3. l'inclusione in un allegato della direttiva dei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA con un'intestazione che definisca il medesimo "orientamenti non vincolanti". In tal caso spetterebbe all'AIEA e non alla Commissione apportare qualsiasi cambiamento ai principi fondamentali.

**III. La direttiva potrebbe fare riferimento ai principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA come disposizioni vincolanti attraverso:**

1. il ricorso al modello utilizzato nella direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada[1]. Tale direttiva rende le disposizioni di un accordo internazionale, l'accordo ADR, uniformemente applicabili ai trasporti stradali a livello nazionale e tra gli Stati Membri, adattando in particolare i due allegati tecnici della direttiva agli allegati dell'accordo ad ogni loro revisione;[2]

---

[1] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione GU L 305, pag. 4 del 4.11.2006

[2] Direttiva della Commissione 2006/89/CE
"La Commissione
……..2
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
*Articolo 1*
Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:
1) L'allegato A è sostituito dal testo seguente:
*"ALLEGATO A*
Disposizioni dell'allegato A dell'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".
Il testo delle modifiche della versione del 2007 dell'allegato A dell'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile."
2) L'allegato B è sostituito dal testo seguente:
*"ALLEGATO B*
Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR),in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, ecc.
……."

2. l'inserimento di una copia dei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA in uno degli allegati e di un riferimento a quest'ultimo in un articolo (articolo 5 del doc. 5642/09) della direttiva proposta, con la possibilità di permettere o meno all'Euratom di proporre modifiche dell'allegato.

3. un riferimento in uno degli articoli (articolo 5 del doc. 5642/09) al fatto che gli Stati membri devono attuare i principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA, con la possibilità di permettere o meno all'Euratom di proporre modifiche.

_____